

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

STATUTO

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 30.07.2024)

******* *******

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

(Istituzione e scopo)

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (d'ora in avanti COA), con delibera n.107 del 14.02.2011 l'Organismo di Mediazione Forense di Ivrea (d'ora in avanti Organismo).

L'Organismo ha i seguenti scopi:

- provvedere stabilmente alla gestione ed alla somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, nonché delle controversie indicate nell'art.5 Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione della mediazione, cooperando con il COA ed enti di formazione accreditati dal Ministro della Giustizia;
- promuovere e gestire tutte le attività strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione.

L'Organismo vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Mediatori.

L'ODM, per il tramite del COA, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'ODM, per il tramite del COA, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri Enti, Organismi di Mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

L'ODM non potrà prestare i propri servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

Art.2

(Sede dell'Organismo di Mediazione e luogo di svolgimento delle mediazioni)

L'Organismo di Mediazione svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, anche in conformità dell'art.18 D.Lgs. 04.03.2010 n.28, e/o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'ODM.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO I – ORDINAMENTO INTERNO

Art.3

(Gli Organi dell'ODM)

Sono organi dell'Organismo di Mediazione:

- a) il Presidente;
- b) il Responsabile dell'Organismo;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art.4

(Il Presidente)

Il Presidente del COA – o un suo delegato – è Presidente dell’ODM.

Art.5

(Il Responsabile dell’Organismo)

Il Responsabile dell’ODM è nominato dal COA tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Ivrea e deve possedere la qualifica di mediatore in conformità della normativa “pro-tempore” vigente, ovvero che abbia acquisito la formazione iniziale di cui all’art.23 del D.M. 24.10.2023 n.150 con l’agevolazione ivi riconosciuta agli Avvocati.

Art.6

(Funzioni del Responsabile)

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile dell’ODM si avvale del personale della Segreteria del COA.

Il Responsabile dell’ODM ha autonomia organizzativa e risponde personalmente della gestione.

Il Responsabile deve:

- tenere l’elenco dei mediatori e curarne l’aggiornamento;
- tenere il Registro degli Affari di Mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell’istanza di mediazione nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell’istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo fra le parti sul valore della lite;

- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli indicati nell'art.2;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi a cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.14;
- adempiere a tutti gli obblighi di informazione e documentazione prescritti dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, nei confronti del Ministero della Giustizia

Il Responsabile dell'ODM risponde del proprio operato al COA, il quale può sospenderlo o revocarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio Direttivo.

Art.7

(Il Consiglio Direttivo - Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del COA e da un numero pari di membri nominati dal COA, scelti fra gli iscritti all'Albo, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario con funzione di Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art.8

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o il Responsabile o uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta, senza necessità di particolari formalità ed anche “ad horas”.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Segretario o un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'ODM.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.9

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo delle attività ed al funzionamento dell'ODM proponendo al COA l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'ODM;
- propone al COA l'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'ODM;

- assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile dell'ODM.

Art.10

(Funzioni del Segretario)

Il Segretario esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'ODM e li coadiuva nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art.11

(L'Elenco dei Mediatori)

L'ODM si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero dei mediatori può essere periodicamente rideterminato dal COA in relazione al numero e tipo di mediazioni svolte.

L'elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

TITOLO II – I MEDIATORI

Art.12

(Il Mediatore)

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo, non sospeso, e deve aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore deve possedere altresì i seguenti requisiti di onorabilità:

- a. non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;

- b. non essere stato condannato con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art.20-bis primo comma, nn.1), 2) 3 3) del Codice Penale;
- c. non essere stato destinatario di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, secondo comma, del Codice Penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art.20-bis, primo comma, nn.1), 2) e 3) del Codice Penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- d. non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art.335 bis del Codice di Procedura Penale;
- e. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
- g. non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dall'ordinamento professionale.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in

corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di Euro 250.000,00.

Il Mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda ed al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco dei Mediatori nel rispetto della disciplina posta dal D.M. 24.10.2023 n.150 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori.

Art.13

(Divieti ed obblighi del Mediatore)

Ciascun Mediatore non può svolgere contemporaneamente la funzione di Mediatore per un numero superiore a cinque di Organismi, ed ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'ODM tutti gli Organismi per i quali svolge contemporaneamente le proprie funzioni.

Ciascun Mediatore ha l'obbligo di eseguire personalmente la prestazione.

Non può svolgere le funzioni di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art.815 primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di Procedura Civile.

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore deve;

- a. informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- b. attenersi allo Statuto ed al Regolamento;
- c. rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'ODM e del Responsabile dell'ODM;
- d. eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- e. rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- f. rispettare il Codice Etico dell'ODM e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;
- g. assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'ODM, anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi ad eventuali richieste di valutazione.

Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui all'art.14.

Art.14

(Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'Elenco)

In caso di mancato rispetto degli artt.12 e 13 del presente Statuto o, in generale, di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile dell'ODM, deve contestare l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può sospendere il mediatore in via cautelare e per non più di sei mesi dall'Elenco, e sostituirlo con altro mediatore all'uopo designato.

Al termine della fase istruttoria il Consiglio Direttivo può:

- a. archiviare la contestazione;
- b. ammonire per iscritto il Mediatore;
- c. sospenderlo dall'Elenco per un periodo ricompreso da due mesi ad un anno;
- d. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori.

In ogni caso è immediatamente informato il COA per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dell'attività di avvocato comporta automaticamente la sospensione dall'Elenco dei Mediatori.

L'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III – DELLE ENTRATE E USCITE

Art.15

(I mezzi dell'Organismo di Mediazione)

L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza mezzi, strumenti e personale del COA.

Art.16

(Entrate e uscite)

L'Organismo di Mediazione possiede autonomia finanziaria ed il Responsabile ha autonomia di spesa.

La contabilità dell'Ordine degli Avvocati e la contabilità dell'ODM sono separate così da evidenziare, all'interno della contabilità generale dell'Ordine degli Avvocati, tutte le transazioni effettuate con riferimento all'attività di mediazione.

La contabilità dell'Ordine degli Avvocati e la contabilità dell'ODM concorrono a formare annualmente un bilancio di esercizio unico.

Sono entrate dell'Organismo di mediazione i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo di mediazione i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori e le spese di gestione ed amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'ODM da parte del Consiglio Direttivo.

Art.17

(Obblighi assicurativi)

L'ODM è tenuto a stipulare apposita assicurazione per copertura non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio svolto, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i Consiglieri ed il Responsabile, anche se non dipendenti, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio

di ogni e qualsivoglia attività prestata con rinuncia alla rivalsa, ed i Mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata.

Art.18

(Controlli sulla gestione contabile)

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo di mediazione è affidato al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.19

(Entrata in vigore)

Il presente Statuto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 24.10.2023 n.150, unitamente al Regolamento di procedura ed al Codice Etico e di Condotta.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico e di Condotta entrano in vigore a partire dal giorno 31.07.2024.

Art.20

(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del dell'art.16, del D. Lgs. n.28/2010.

Art.21

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

